



Deliberazione N. 674

del 30/09/2013

## DELIBERAZIONE del DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale di questa Azienda U.L.S.S. n. 10, Dott. Carlo Bramezza, nominato con D.P.G.R.V. n. 230 del 29.12.2012, coadiuvato dai Direttori Amministrativo, Sanitario, dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale, ha adottato in data odierna la presente deliberazione costituita da n. 8 fogli uniti al presente frontespizio.

### OGGETTO

**Dott. Carraro Matteo - Proroga incarico di collaborazione professionale.**

Letta, approvata e sottoscritta,

IL DIRETTORE GENERALE  
(dott. Carlo BRAMEZZA)  
f.to dott. Carlo BRAMEZZA

Per l'acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione:

- IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (dott.ssa Michela CONTE) F.TO DOTT.SSA MICHELA CONTE
- IL DIRETTORE SANITARIO (dott.ssa Patrizia BENINI) F.TO DOTT.SSA PATRIZIA BENINI
- IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI E DELLA FUNZIONE TERRITORIALE (dott.ssa Maria Carla MIDENA) F.TO DOTT.SSA MARIA CARLA MIDENA

ASSEGNAZIONE				

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Il provvedimento verrà pubblicato all'albo on line di questa U.L.S.S. dal giorno:

**16.10.2013**

per 15 giorni consecutivi

IL DIRETTORE DELL'UOC  
AFFARI GENERALI E LEGALI  
**Dott. Andrea Del Negro**

**REGISTRAZIONE CONTABILE**

L'U.O.C. Economico Finanziario attesta la corretta imputazione contabile:

IL DIRETTORE DELL'UOC  
**Dott.ssa Silena Tadiotto**

Non prevista per il presente provvedimento.

**Dott. Carraro Matteo - Proroga incarico di collaborazione professionale.**

## IL DIRETTORE DELL'UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA RISORSE UMANE

Premesso che:

- con provvedimento del direttore dell'unità operativa complessa risorse umane n. 510 del 29 giugno 2012 veniva conferito al dott. Matteo Carraro, nell'ambito dell'unità operativa complessa farmacia ospedaliera, un incarico di collaborazione professionale, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, e successive modifiche ed integrazioni, per attività di studio in campo epidemiologico e farmacologico, nonché per il contenimento della spesa farmaceutica; ciò per il periodo 12 luglio 2012 – 31 dicembre 2012;
- con successivo provvedimento del predetto direttore di unità operativa n. 829 dell'8 novembre 2012, detto incarico, che dal 12 novembre 2012 e fino alla scadenza passava da 8 a 20 ore settimanali, veniva prorogato per il periodo 1° gennaio 2013 – 30 settembre 2013;
- con nota prot. n. 49176 del 9 agosto 2013, il direttore dell'unità operativa complessa farmacia ospedaliera, in merito alla prossima scadenza del contratto del professionista in oggetto, ha segnalato l'opportunità di una proroga, di ulteriori dodici mesi, dell'incarico in essere alla luce delle seguenti considerazioni:
  - ⌚ il dott. Carraro ha dimostrato professionalità e competenza nell'espletamento dell'importante e necessaria attività oggetto dell'incarico;
  - ⌚ il costo per la proroga del contratto, pari a complessivi € 36.000,00, sarà finanziato con distinte donazioni, da parte dell'istituto di credito Veneto Banca, per € 24.000,00 e, da parte della società IMS Health s.p.a., per € 12.000,00;
- risultano attualmente disponibili i fondi assegnati dalla Veneto Banca, mentre è di prossima erogazione quello della ditta IMS Health s.p.a., per cui la proroga del rapporto contrattuale viene in questa fase, in via cautelativa, limitata ad un periodo di otto mesi (1° ottobre 2013 – 31 maggio 2014), con la riserva che, acquisita la disponibilità dei restanti fondi, si provvederà ad adottare idoneo atto a completamento del periodo annuale di incarico (1° giugno 2014 – 30 settembre 2014);

Visto lo schema di contratto che regolerà il rapporto di collaborazione, allegato al presente atto;

Precisato che il provvedimento risulta in linea con le deliberazioni della giunta regionale del Veneto n. 2358 del 29 dicembre 2011, ad oggetto “disposizioni relative all'anno 2012 in materia di personale delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale, attuative del disposto dell'art. 37 della L.R. 19 febbraio 2007, n. 2, prorogato dall'art. 9 della legge L.R. 4 marzo 2010, n. 61”, e 16 marzo 2012, n. 403, ad oggetto “disposizioni in materia di personale delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale”;

Precisato, altresì, che trattasi di attività dotata di autonomo finanziamento proveniente da soggetti privati per la quale, come precisato dal segretario regionale per la sanità con nota 27 febbraio 2012, prot. n. 91725, non è prevista la preventiva autorizzazione regionale, bensì solo la comunicazione successiva inerente l'instaurazione del rapporto di lavoro autonomo;

Dato atto che la quantificazione del costo programmato a carico dell'a.u.l.s.s. n. 10, per il periodo dal 1° ottobre 2013 al 31 maggio 2014, è di € 24.000,00;

Dato atto che il sopraindicato costo risulta previsto, rispettivamente per la parte di competenza dell'anno 2013, nel conto economico preventivo e che, relativamente agli esercizi futuri, sarà oggetto di proposta per la predisposizione del conto economico preventivo dell'esercizio di riferimento;

Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la normativa vigente e con ogni altra disposizione regolante la materia;

Attestate la regolarità e la legittimità del provvedimento;

Viste le disposizioni concernenti i compiti della direzione generale e i compiti della direzione operativa nell'azienda, approvate con deliberazione del direttore generale n. 1915 del 15 dicembre 1998, e successive modifiche ed integrazioni, ultima delle quali la deliberazione n. 55 del 6 marzo 2013;

Ritenuto pertanto di sottoporre il presente provvedimento all'approvazione del direttore generale;

### IL DIRETTORE GENERALE

Esaminata la questione e ritenuto di condividere le argomentazioni e le considerazioni prospettate;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le leggi regionali 14 settembre 1994, n. 55 e n. 56, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'atto aziendale adottato con deliberazione del direttore generale n. 97 del 22 aprile 2010, e successivi atti esecutivi;

Viste le disposizioni concernenti i compiti della direzione generale e i compiti della direzione operativa nell'azienda, approvate con deliberazione del direttore generale n. 1915 del 15 dicembre 1998, e successive modifiche ed integrazioni, ultima delle quali la deliberazione n. 55 del 6 marzo 2013;

Visto che il direttore dell'unità operativa complessa risorse umane ha attestato la regolare istruttoria, nonché la regolarità e la legittimità del provvedimento;

Sentito, per quanto di competenza, il parere favorevole del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale;

### D E L I B E R A

1. di prorogare, per le motivazioni espresse in premessa, il contratto di collaborazione professionale con il dott. Carraro Matteo, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, e successive modifiche ed integrazioni, per attività di studio in campo epidemiologico e farmacologico, nonché per il contenimento della spesa farmaceutica;
2. di dare atto che il contratto, tenuto conto della attuale copertura finanziaria garantita dall'istituto di credito Veneto Banca, viene prorogato, per intanto, per il periodo 1° ottobre 2013 – 31 maggio 2014, riservandosi, al contempo, acquisita la disponibilità dei restanti fondi da parte della IMS Health s.p.a, di adottare idoneo atto a completamento del periodo annuale di incarico (1° giugno 2014 – 30 settembre 2014);
3. di approvare l'allegato schema di contratto, parte integrante e contestuale del presente atto deliberativo;

4. di quantificare il costo programmato a carico dell'a.u.l.s.s. n. 10, per il periodo dal 1° ottobre 2013 al 31 maggio 2014, in € 24.000,00;
5. di dare atto che il sopraindicato costo è stato programmato, rispettivamente per la parte di competenza dell'anno 2013, nel conto economico preventivo e che, relativamente agli esercizi futuri, sarà oggetto di proposta per la predisposizione del conto economico preventivo dell'esercizio di riferimento;
6. di dare atto che il presente incarico sarà pubblicato nel sito web aziendale in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3, c.54 della L. 244/2007;
7. di dare atto che la unità operativa complessa risorse umane è competente per l'esecuzione del presente provvedimento, inclusa l'adozione di provvedimenti conseguenti ed attuativi e l'eventuale sottoscrizione di atti;
8. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è il dott. Lorenzo Tonetto, direttore dell'unità operativa complessa risorse umane;
9. di precisare che il costo programmato viene contabilizzato nel documento di controllo aziendale come segue:

ANNO	CONTO CO. GEN.	AREA	IMPORTO	NUMERO REGISTRAZIONE
2013	33.02.010320	SAN	8.300,00	RID12P0859
2013	47.01.020000	SAN	650,00	RID12P0859
2014	33.02.010320	SAN	14.000,00	
2014	47.01.020000	SAN	1.050,00	

MM/mm



## Elenco delle assegnazioni

Per gli adempimenti di competenza:

Convenzioni ufficio.convenzioni@ulss10.veneto.it
Economico Finanziario servizio.ecofin@ulss10.veneto.it
Controllo di Gestione controllo.gestione@ulss10.veneto.it
Farmacia ospedaliera farmacia.sandona@ulss10.veneto.it

REGIONE VENETO

AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 10

"VENETO ORIENTALE"

PIAZZA DE GASPERI N. 5 - 30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE) -

C.F. E P. IVA 02799490277

**PROROGA DEL CONTRATTO DI COLLABORAZIONE**

**PROFESSIONALE DA ESPLETARSI AI SENSI DELL'ART. 7 - 6° CO.**

**DEL D. L.VO 30.03.01 N. 165.**

In data ..... presso la sede dell'Azienda Unità  
Locale Socio Sanitaria Locale n.10 "Veneto Orientale" (leggasi in seguito  
più brevemente A.U.L.S.S. n.10) con sede in San Donà di Piave (VE), a  
seguito della deliberazione del Direttore Generale n. del

T R A

l'A.U.L.S.S. n.10 - Veneto Orientale (C.F. e P.IVA 02799490277)  
rappresentata dal Direttore Generale BRAMEZZA dott. Carlo, nato a  
Treviso il 04.05.1967 e domiciliato per la sua carica in Piazza De Gasperi  
n.5 a S. Donà di Piave

E

il dott. CARRARO Matteo nato a ..... ed ivi residente in via  
..... - C.F. ....;

premesse che:

-a seguito della deliberazione n. 510 del 29.06.2012, veniva sottoscritto, in  
data 11.06.2012, un contratto di collaborazione professionale con il dott.  
Matteo Carraro per l'espletamento di attività di studio in campo  
epidemiologico e farmacologico, per il contenimento della spesa farmaceutica,

per il periodo 12.07.2012 – 31.12 2012 e per complessive 8 ore settimanali;  
-con successiva deliberazione n. 829 dello 08.11.2012, veniva prorogato il contratto, per il periodo 01.01.2013 – 30.09.2013 e, contestualmente, veniva sottoscritta, in data 09.11.2012, una appendice al contratto medesimo in cui veniva precisato che, per il periodo 12.11.2012 – 30.09.2013, l'impegno lavorativo passava da 8 a 20 ore settimanali;  
ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

**1.** L'attività disciplinata dal presente contratto è effettuata ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del Codice Civile e dall'art. 7 - 6° comma, del D. L.vo 30.03.01 n. 165 e s.m.i.

**2.** Il dott. Carraro si impegna a proseguire la collaborazione professionale per l'espletamento dell'attività di studio in campo epidemiologico e farmacologico, e per il contenimento della spesa farmaceutica; l'attività programmata si svolgerà nell'arco del periodo intercorrente tra il 1° ottobre 2013 ed il 31 maggio 2014 per complessive 20 ore settimanali.

Il dott. Carraro svolge la propria attività professionale in autonomia, nell'ambito degli indirizzi del Direttore dell'U.O. dell'A.U.L.S.S. n.10 a cui afferisce.

**3.** Il compenso per l'incarico in questione (in relazione alla somma erogata di € 24.000,00= (ventiquattromila/00) lordi) viene stabilito in € 27,80=/ora, onnicomprensivi ed al lordo, pertanto, (per le quote direttamente carico dello stesso collaboratore) di ogni onere fiscale, previdenziale, assistenziale, di rimborso spese viaggio, ecc..

La corresponsione del compenso, vistata dal Direttore di cui all'art.2, sarà

effettuata con cadenza mensile.

Il dott. Carraro dichiara che l'attività oggetto del presente contratto, in quanto fattispecie riconducibile alla collaborazione coordinata e continuativa, viene fiscalmente assimilata a quella di lavoro dipendente così come previsto dall'art.34 della L. n.342/00.

Il dott. Carraro dichiara altresì che l'attività in questione è da considerarsi esclusa I.V.A. ai sensi dell'art. 5 D.P.R. n. 633/72.

**4.** Il presente contratto potrà essere risolto su iniziativa di ciascuna delle parti mediante preavviso di almeno 30 giorni a mezzo lettera raccomandata A.R..

Al collaboratore che non rispetti detto termine sarà applicata una penale dell'importo di € 51,65= (cinquantuno/65) per ogni giorno di mancato preavviso, salva la facoltà dell'Azienda di rinunciare su indicazione del Responsabile dell'U.O. a cui il professionista afferisce.

**5.** Le parti dichiarano che il presente contratto non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro subordinato.

**6.** Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente contratto si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia.

**7.** La presente scrittura privata redatta in duplice copia ad uso delle parti sarà soggetta a registrazione in caso d'uso a cura ed onere di chi ne fa richiesta.

**8.** Per ogni controversia legale si dichiara la competenza del Foro di Venezia.

**9.** Il dott. Carraro prende atto che, ai sensi del D.Lgs n. 196/03 e ss., i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per finalità di

gestione del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COLLABORATORE

- Dott. Matteo CARRARO - \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE GENERALE DELL'A.U.L.S.S. N.10

- Dott. Carlo BRAMEZZA - \_\_\_\_\_